

All' EPPI

segreteria generale@epi.it

e, p.c. Al Ministero dell'Economia e delle Finanze

RGS – I.GE.Spe.S. – Uff. IV

ufficiocoordinamento.ragioniereregionale@tesoro.it

CdG: 13.07

Classificazione: PIND-L-90

Allegati: n. 1

OGGETTO: EPPI - Delibera n. 6/2018 approvata dal Comitato di Indirizzo Generale nella seduta dell'1.08.2018 inerente modifiche al Regolamento di attuazione delle attività di previdenza.

Con nota n. 21315/U/02.08.2018, codesto Ente ha trasmesso per l'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 509/94, la delibera in oggetto, inerente la modifica dell'art. 5 *"Contributo integrativo e di maternità"* del *Regolamento di attuazione delle attività di previdenza*.

La delibera è corredata dalla relazione di accompagnamento e dalla nota tecnica attuariale *"Effetti Sentenza Consiglio di Stato del 3/7/2018 n. 4062/2018 sulla sostenibilità di medio lungo termine dell'EPPI"* nonché dell'estratto del verbale CIG n. 2 dell'1.08.2018.

Il provvedimento in esame modifica il vigente art. 5, comma 2, del *Regolamento di attuazione delle attività di previdenza*, espungendo l'inciso *"Al fine di evitare l'insorgere di maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo quanto stabilito dalla legge n. 133/2011, per le amministrazioni pubbliche che si avvalgono delle prestazioni professionali degli iscritti all'Ente il contributo integrativo resta fissato nella misura previgente del 2%"*.

Acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze (rif.: nota MEF n. 13137 del 23.01.2019), si rappresenta quanto segue.

La modifica trae spunto dalla pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza n. 4062/2018) che riguarda l'applicazione dell'incremento della percentuale del contributo integrativo (dal 2% al 4%) anche alle prestazioni rese a favore delle pubbliche amministrazioni. Al riguardo, unitamente al Ministero dell'economia e delle finanze, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito agli effetti del provvedimento sulla sostenibilità di lungo periodo, nella nota tecnica allegata viene specificato che la modifica in esame comporta *"una maggiore fonte di ricavo sul medio-lungo termine a cui non corrisponde in via automatica un aumento delle prestazioni previdenziali"* in

quanto l'attribuzione del contributo integrativo sul montante previdenziale è subordinata all'assunzione di una delibera annuale del Consiglio di amministrazione, secondo le modalità stabilite nell'apposito *Regolamento per la destinazione della quota del contributo integrativo finalizzato all'incremento dei montanti individuali*.

Al riguardo, corre l'obbligo di precisare che dalla procedura di attribuzione a montante di una quota del contributo integrativo consegue sicuramente un maggior onere pensionistico in capo a codesto Ente, che dovrà essere comunque puntualmente valutato nell'ambito del bilancio tecnico annuale, predisposto appositamente per la verifica di fattibilità della misura.

Tutto ciò premesso, visto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze (rif.: nota MEF n. 13137 del 23.01.2019), si approva, nel testo qui allegato, la delibera n. 6 assunta dal Comitato di Indirizzo Generale dell'EPPI nella seduta dell'1.08.2018.

Della presente approvazione, che verrà pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, è data notizia sul sito istituzionale di questo Ministero (www.lavoro.gov.it), all'interno della pagina dedicata a ciascun ente, raggiungibile dal seguente percorso: Home/Temi e priorità/Previdenza/Focus on/Vigilanza su enti di previdenza di diritto privato/Delibere approvate.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Concetta FERRARI